



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 5774/2022 R.G. e vertente

T R A

DELLA PERUTA ANDREA, nato a Caserta il 22.09.73, rapp.to e difeso dagli avv.ti Simona Fusco e Silvio Fusco;

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli e Itala De Benedictis;

S.C.C.I. S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t.;

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Alfredo Buccella;

- resistenti -

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 08.09.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 3282022 0002737579, notificato il 05.08.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento dei contributi obbligatori IVS dovuti per effetto dell'iscrizione alla gestione autonoma commercianti per l'anno 2020, per l'importo di euro 3.185,58.

A sostegno dell'opposizione deduceva l'assenza dei requisiti di legge per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti ex art. 1, comma 202 L. 662/96, nonché l'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'iscrizione ex art. 1, comma 203, della predetta legge, avendo, per l'anno di cui alla pretesa, versato regolarmente i contributi alla Gestione Separata per lo svolgimento della propria attività libero professionale.



Ritualmente instauratosi il contraddittorio e costituitosi in giudizio l'Agente di Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per ogni questione concernente l'esistenza del credito e per l'attività di formazione del ruolo.

Si costituiva, altresì, l'Ente Previdenziale, eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, in quanto i crediti non erano stati oggetto di cessione. Nel merito, deduceva la fondatezza della propria pretesa rilevando che, alla luce del dettato normativo, lo svolgimento di lavoro subordinato part-time o l'iscrizione e lo svolgimento di attività di collaborazione tale da giustificare l'iscrizione nella cd. Gestione separata del ricorrente non poteva considerarsi sufficiente per l'esonero dello stesso dall'obbligo contributivo della gestione autonoma commercianti. Evidenziava, inoltre, che la qualità di amministratore di società rivestita dal ricorrente non potesse escludere l'obbligo assicurativo *ex adverso* richiesto giacché a fronte della iscrizione alla gestione commercianti personalmente richiesta ed alla perdurante permanenza nella stessa gestione, il ricorrente non aveva fornito prova della non ingerenza negli affari della società, ovvero del conferimento del solo capitale.

La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In via preliminare va affermata la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, al quale il decreto di fissazione udienza è stato notificato solo per fornire notizia dell'avvenuta sospensione del titolo e che ha deciso in autonomia di costituirsi in giudizio, posto che dall'esame del ricorso e della nota di iscrizione a ruolo si evince con chiarezza che egli non è destinatario di alcuna domanda e, quindi, non è parte del giudizio.

Del pari, non sussiste la legittimazione passiva di SCCI Spa, tenuto conto che i crediti oggetto di causa non sono stati oggetto di cessione.

Passando ad esaminare il merito del ricorso, esso deve essere respinto.

È opportuno premettere che con l'impugnato avviso di addebito veniva richiesto al ricorrente il pagamento di contributi previdenziali obbligatori, sulla base dell'iscrizione dello stesso alla gestione commercianti, sulla scorta della carica di amministratore della società Bidata Srl.

Deduceva, al contrario, il ricorrente l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, evidenziando le seguenti circostanze di fatto:

- La società Bidata si avvale di n. 4 dipendenti, per lo svolgimento delle proprie attività;
- Egli è titolare di partita IVA, svolge attività libero professionale e versa, in relazione ad essa, i contributi alla Gestione separata.

Con riguardo alla circostanza che il ricorrente fosse iscritto, per la medesima annualità oggetto di avviso di addebito, alla gestione separata, va premesso che si tratta di circostanza di per sé non ostativa alla contemporanea iscrizione alla gestione commercianti.



È opportuno, in proposito, ripercorrere, sia pure sinteticamente il complesso iter normativo e giurisprudenziale che ha interessato la questione.

Deve precisarsi che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali discende dall'art. 1, commi 202 e 203, L. 662/1996 che prevede, a tal fine, la sussistenza dei seguenti requisiti in capo agli stessi:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

Osserva il giudicante come occorra accertare se, nel caso in esame, sussista il requisito di cui alla lettera c) della succitata disposizione.

Infatti, deve ormai ritenersi superata la *querelle* interpretativa che ha riguardato la norma di cui all'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 che testualmente dispone “*Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente (...).*”.

Successivamente, con l'art. 12, comma 11, D.L. n. 78/10, convertito in L. n. 122/10, è intervenuta una norma di interpretazione autentica che ha così disposto: “*l'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale, ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 16.8.1995*”.

In tale disposizione normativa di interpretazione autentica si precisa, in sostanza, che il problema dell'iscrizione all'unica gestione presso la quale si esercita l'attività prevalente, fra le varie esercitate da un soggetto, si pone soltanto per le attività autonome esercitate in forma d'impresa individuale (dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti) e non vale, al contrario, qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa societaria.



Inoltre, la norma esclude, questa volta espressamente, dalla regola di unicità dell'iscrizione, rapporti di lavoro per i quali è richiesta l'iscrizione alla gestione separata (secondo la regola di concorrenza, già contenuta nella legge 335/1995) e ribadisce la possibilità di una doppia iscrizione previdenziale in presenza dei presupposti richiesti dall'ordinamento.

In altre parole, da una parte, in presenza di una duplice attività lavorativa (quando è prevista per entrambe una tutela assicurativa) deve effettuarsi una duplicità di iscrizioni (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 133/84) e dall'altra parte, la gestione separata (a differenza delle gestioni relative ad artigiani, coltivatori diretti, commercianti), non è soggetta alla regola dell'attività prevalente ma semmai alla regola opposta, quella della non esclusività dell'iscrizione.

Tale disposizione di interpretazione, anche dopo l'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2012, ha posto fine, in maniera *tranchant*, a qualsiasi disputa interpretativa sul tema della doppia iscrizione previdenziale del socio di srl di società commerciale, che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima. È stata, infatti, riconosciuta la piena legittimità – anche a livello costituzionale – della duplice iscrizione, nell'ovvia coesistenza dei relativi presupposti, per come affermato dal legislatore con la norma di interpretazione di cui all'art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010 citato.

Va evidenziato, tuttavia, che proprio l'intervento della Corte Costituzionale con la richiamata sentenza n. 15/12 ha posto l'accento – ai fini della doppia iscrizione previdenziale del socio di s.r.l. di società commerciale – sulla necessità che detto socio partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e che sia, nel contempo, anche amministratore della stessa società.

Per concludere, deve ritenersi sussistere l'obbligo di versamento della contribuzione alla gestione commercianti - a prescindere dalla coesistenza o meno con il concomitante obbligo relativo alla gestione separata - per il soggetto che, socio ed amministratore di società di capitali, dedica la maggior parte del proprio tempo nell'impresa a compiti inerenti il funzionamento della stessa, di tipo organizzativo-gestionale-commerciale (ossia inerenti - ad esempio - la direzione ed il coordinamento del personale, la cura delle relazioni con la clientela, il controllo di paghe e fatturazioni, il monitoraggio del magazzino, la verifica degli ordini ai fornitori e delle spedizioni), tutti compiti ultranei rispetto alle incombenze tipiche dell'amministratore, quali la redazione dei bilanci e della relativa nota illustrativa, la partecipazione al consiglio d'amministrazione, la convocazione dell'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge.

Tutto ciò premesso, resta dunque da vedere se, pur ribadita la astratta compatibilità delle due iscrizioni, sussista, a monte, il requisito previsto dall'art. 1 comma 203 L. 662/1996 per l'iscrizione alla gestione commercianti, ovvero la partecipazione al lavoro aziendale, da parte del socio, con i caratteri dell'abitudine e prevalenza.



Ebbene, **nel caso di specie**, rilevato il giudizio che il bonifico documentale allegato alla memoria di costituzione dell'INPS consenta di ritenere provata la sussistenza dei presupposti in parola.

In particolare, va rilevato che:

- Il ricorrente avanzò, all'atto della costituzione della ditta individuale (avente il medesimo oggetto ed attività della Bidata, alla quale ultima la ditta individuale veniva conferita), apposita domanda di iscrizione alla gestione commercianti;
- Il ricorrente ha versato, per il primo trimestre dell'annualità oggetto di causa (2020) la contribuzione alla gestione commercianti (cfr. estratto contributivo prod. INPS);
- Il ricorrente ha avanzato domanda per l'ottenimento del sussidio Covid-19, ex art 28 D.L. 18/20, dichiarando l'iscrizione alla Gestione Speciale Commercianti, ed ottenendo il relativo sussidio (cfr. bonifico prod. INPS; trattasi comunque di circostanza non contestata dal ricorrente);
- Il ricorrente non ha versato alcun contributo alla gestione separata dal 2007 al 2018; nel 2019 ha fatturato euro 21.000 complessivi, versando la relativa contribuzione, per attività di collaborazione nei confronti della Bidata; nel 2020 non risulta versata contribuzione alcuna alla gestione separata.

Va, allora, affermato che INPS ha adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante, offrendo prova dei presupposti per l'iscrizione del Della Peruta alla gestione commercianti.

Invero, non può sottacersi come l'avvenuto pagamento della contribuzione alla gestione commercianti per le annualità 2019 e primo trimestre 2020 (successive alla costituzione della Bidata) abbiano valore confessorio, al pari della presentazione dell'istanza per il sussidio covid-19. In relazione a quest'ultimo, invero, l'art. 28 D.L. 18/2020 prevede che: *“Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*.

Orbene, è evidente che l'avvenuta presentazione della domanda per l'erogazione di un beneficio, il cui presupposto è l'iscrizione alla gestione commercianti, ha chiaro ed inequivoco valore confessorio, che non potrebbe mai essere superato dalle risultanze della prova per testi.

Del resto, il fatto che nell'anno 2019 il ricorrente abbia svolto attività di collaborazione in favore di Bidata per complessivi 21.000 euro conferma come egli lavorasse prevalentemente per la predetta società, escludendosi il mero svolgimento di attività di rappresentanza.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



Le spese di lite tra ADER e il ricorrente sono integralmente compensate, tenuto conto della volontaria costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione, per come innanzi chiarito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di INPS che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovute.
- 3) Compensa le spese tra il ricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Francesca Stefanelli

